CHE ESTENDE ALLA PROVINCIA DI ROMA LE LEGGI SULLE CORPORAZIONI RELIGIOSE E SULLA CONVERSIONE DEI BENI IMMOBILI DEGLI ENTI MORALI ECCLESIASTICI

Art. 24

Nel corso di due anni l'Amministrazione del patrimonio degli Enti soppressi, di cui e' detto all'articolo precedente, potra' proporre nuove fondazioni in Roma a benefizio dei propri connazionali per scopi permessi dalle Leggi del Regno. Il Governo del Re provvedera' per la necessaria approvazione.

Trascorsi i due anni senza che siano proposte nuove fondazioni, il Governo del Re fondera' in Roma e dotera' cogli stessi beni, previa la conversione, Istituti aventi uno scopo congenere a profitto delle stesse Nazioni straniere.

I diritti di riversibilita' e qualunque altro diritto di terzi sui beni anzidetti restano salvi e non pregiudicati, e potranno sperimentarsi avanti i Tribunali competenti.

Versione in vigore dal 10 luglio 1873, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che estende alla Provincia di Roma le Leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici
Estremi	Legge 19 giugno 1873, n. 1402
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1873

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-estende-alla-provincia-di-roma-le-leggi-sulle-corporazioni/art-24/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it